



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4 del 28-02-2025

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento generale delle entrate.

L'anno **duemilaventicinque** e questo dì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **21:25**, si è svolto il **CONSIGLIO COMUNALE**, **in adunanza pubblica ed in prima convocazione**, a seguito di avviso di convocazione regolarmente trasmesso dal **SINDACO Angori Massimiliano**.

Nome	Presente / Assente
Angori Massimiliano	P
LELLI ANDREA	P
CANARINI MINA	P
Giannotti Sara	P
Del Zoppo Lorenzo	P
ANDREONI ARIANNA	P
Campera Elena	P
CERRI MASSIMO	P
CORTI EMILIANO	P
FABBRIS GABRIELE	P
Spinesi Luca	P
TRIPOLI ELISA	P
SBRAGIA ROBERTO	A
BALDONI ANGELA	P
DE LUCA MARIO	A
DINI STEFANO	P
CARNI' VINCENZO	P

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 15 Sono assenti Consiglieri N° 2

Partecipa **La Franca Paola Maria**, Segretario Comunale.

Angori Massimiliano nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa la designazione a scrutatori dei Consiglieri:

TRIPOLI ELISA
DINI STEFANO
CARNI' VINCENZO

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

S.E.PI. S.P.A.
Protocollo Arrivo N. 19382/2025 del 07-03-2025
Doc. Principale - Class. 1.5 - Copia Documento

SI DA' ATTO CHE:

- I CONSIGLIERI ANDREONI E BALDONI SEGUONO I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCOLLEGAMENTO;

Relaziona sul punto dell'ordine del giorno il Sindaco;

Il Consigliere Carnì Vice Presidente della Commissione Consiliare II nella seduta del 26 Febbraio 2025 dichiara che il punto è stato approvato a maggioranza dei componenti e con astensione della minoranza;

Sentito l' intervento del Consigliere Carnì;

Sentite le dichiarazioni di voto:

Il Consigliere Tripoli preannuncia il voto favorevole del suo gruppo consiliare al punto dell'ordine del giorno;

Il Consigliere Dini preannuncia il voto favorevole del suo gruppo consiliare al punto dell'ordine del giorno;

Il Consigliere Carnì preannuncia il voto favorevole del suo gruppo consiliare al punto dell'ordine del giorno;

Visti, in materia di potestà regolamentare dei comuni:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 4 della Legge 131/2003, di attuazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- la Legge 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente");
- gli artt. 7 e 7-bis, l'art. 42, comma 2, lett. a), e l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.12.2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate e le sue successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali quella approvata con Deliberazione del C.C. n. 41 del 31.07.2018;

Dato atto delle modifiche normative intervenute con particolare riferimento a:

- Legge n. 160/2019, art. 1, co. 792 – 804 in materia di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e disposizioni correlate;
- Decreto Legislativo n. 219/2023 in materia di legge delega per la riforma tributaria e recante modificazioni e integrazioni alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 ("Statuto dei diritti del contribuente");
- Decreto Legislativo n. 110/2024 in materia di discarico e riaffidamento dei ruoli;

Considerato fra l'altro che il citato D.Lgs. 110/2024 abroga la precedente disciplina di cui agli art. 19 e 20 del D.Lgs. 112/1999 con valenza anche per i crediti affidati a soggetti abilitati e diversi da Agenzia delle Entrate Riscossione;

Esaminata la proposta di riapprovazione integrale del suddetto Regolamento (allegato "A", parte integrante e sostanziale alla presente), al fine di adeguare la regolamentazione dell'Ente alle novelle normative sopra richiamate;

Vista la Relazione tecnica della Società Entrate Pisa S.p.A. (allegato "B", parte integrante e sostanziale) acquisita al ns. prot. 3772/18.02.2025;

Ritenuto necessario, nell'esercizio dei poteri che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia normativa dell'Ente, approvare il nuovo Regolamento in oggetto avendone apprezzato l'idoneità a perseguire gli indirizzi dell'Amministrazione comunale in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate;

Visti:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del Settore 3, sulla base dell'istruttoria esperita dalla Società Entrate Pisa S.p.A.;
- l'allegato parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000 acquisito al ns. prot. 4071/2025;

Viste le disposizioni normative afferenti all'entrata in vigore della disciplina tributaria e regolamentare in materia di entrate ossia:

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169 (art. unico) a mente del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dal presente articolo per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 53, comma 16 a mente del quale "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Dato atto che i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 – 2027 degli enti locali sono stati differiti al 28.02.2025 con Decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2025;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della presente ai sensi dell'art. 134 del TUEL al fine di recepire con immediatezza le rilevanti modifiche regolamentari in materia di entrate comunali;

Con voti unanimi di tutti e 15 i presenti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento generale delle entrate così come riportato all'allegato "A" alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, atto a sostituire

integralmente il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 56/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- 2) Di dare atto, per quanto sopra motivato, che le suddette modifiche regolamentari hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria Generale, ai Dirigenti, agli Incaricati di Elevata Qualificazione nonché alla Società Entrate Pisa S.p.A. ed alla Società Geofor S.p.A.

Indi il Consiglio Comunale

Rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure;

Con voti unanimi di tutti e 15 i presenti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO

Angori Massimiliano

IL SEGRETARIO COMUNALE

La Franca Paola Maria

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

=====



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 5 Del 20-02-2025

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento generale delle entrate.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SU PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO**

Sulla presente proposta si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Vecchiano li, 20-02-2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MIRKO CANTINI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

S.E.PI. S.P.A.
Protocollo Arrivo N. 19382/2025 del 07-03-2025
Doc. Principale - Class. 1.5 - Copia Documento



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 5 Del 20-02-2025

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento generale delle entrate.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SU PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO**

Acquisita la verifica del Responsabile si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Vecchiano li, 20-02-2025

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Mirko Cantini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

S.E.PI. S.P.A.
Protocollo Arrivo N. 19382/2025 del 07-03-2025
Doc. Principale - Class. 1.5 - Copia Documento



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 28-02-2025

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento generale delle entrate.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 06-03-2025 al 21-03-2025.

ALBO PRET. N° 222

Vecchiano, 06-03-2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 28-02-2025

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento generale delle entrate.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 28-02-2025

perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000);

Vecchiano, lì 22-03-2025

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

S.E.PI. S.P.A.
Protocollo Arrivo N. 19382/2025 del 07-03-2025
Doc. Principale - Class. 1.5 - Copia Documento



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2 -FINALITA' E PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 4 - REGOLAMENTI PER TIPOLOGIA DI ENTRATE
ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEGLI ORGANI COMUNALI IN MATERIA DI ENTRATE
ARTICOLO 6 - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 7 - COMPETENZE GESTIONALI RELATIVE ALLE ENTRATE

CAPO II - ENTRATE TRIBUTARIE

ARTICOLO 8 -ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
ARTICOLO 9 -EFFICACIA TEMPORALE DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
ARTICOLO 10 - PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
ARTICOLO 11 - SEMPLIFICAZIONE E FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
ARTICOLO 12 - SERVIZI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
ARTICOLO 13 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI
ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI DI ATTI E INFORMATIVE DA PARTE DI UFFICI COMUNALI
ARTICOLO 16 - RAPPORTI FRA LA SOCIETA' ENTRATE PISA S.P.A. E GLI UFFICI DEL COMUNE
ARTICOLO 17 - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
ARTICOLO 18 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
ARTICOLO 19 - ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI
ARTICOLO 20 - NULLITÀ DEGLI ATTI
ARTICOLO 21 - VIZI DELLE NOTIFICAZIONI
ARTICOLO 22 - DIVIETO DI BIS IN IDEM
ARTICOLO 23 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEI CONTRIBUENTI
ARTICOLO 24 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE
ARTICOLO 25 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
ARTICOLO 26 - AUTOTUTELA OBBLIGATORIA
ARTICOLO 27 - AUTOTUTELA FACOLTATIVA
ARTICOLO 28 - SUPPORTO AI CONTRIBUENTI NELLA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
ARTICOLO 29 - ACCERTAMENTO
ARTICOLO 30 - SCADENZA DEL VERSAMENTO
ARTICOLO 31 - ARROTONDAMENTO
ARTICOLO 32 - ACCOLLO DEL VERSAMENTO

CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO

ARTICOLO 33 - OGGETTO
ARTICOLO 34 - MATERIE OGGETTO D'INTERPELLO
ARTICOLO 35 - PROCEDURA
ARTICOLO 36 - EFFETTI
ARTICOLO 37 - COMPETENZA

CAPO IV - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ARTICOLO 38 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
ARTICOLO 39 - AUTOTUTELA

CAPO V – NORME COMUNI

ARTICOLO 40 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 41 - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO – POTERI ISPETTIVI

ARTICOLO 42 - RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 43 – RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA

ARTICOLO 44 - AMMISSIONE AL PASSIVO NELLE PROCEDURE CONCORSALE

ARTICOLO 45 - CANCELLAZIONE DEL CREDITO

ARTICOLO 46 - STRALCIO DEL CREDITO

ARTICOLO 47 - RATEAZIONE

ARTICOLO 48 - COSTITUZIONE DI GARANZIA IN CASO DI RATEAZIONE

ARTICOLO 49 - COSTITUZIONE DI GARANZIE PER FATTISPECIE DIVERSE DALLE RATEAZIONI

ARTICOLO 50 - IMPORTI MINIMI PER RECUPERI E RIMBORSI

ARTICOLO 51 - INTERESSI DOVUTI SU VERSAMENTI, RIMBORSI, RATEAZIONI

ARTICOLO 52 - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

CAPO VI – NORME FINALI

ARTICOLO 53– DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina le entrate, anche tributarie, del Comune di Vecchiano nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il Regolamento prevede altresì lo svolgimento di funzioni relative alla gestione e riscossione delle entrate comunali da parte della Società Entrate Pisa S.p.A.
3. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre norme di legge non derogate e le norme contenute in altri regolamenti comunali, in particolare quelli concernenti i singoli tributi e quelli concernenti le entrate non tributarie, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Finalità e principi generali del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle entrate non tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Articolo 3 – Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate in via generale dal presente regolamento le seguenti entrate comunali:
 - le entrate tributarie;
 - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico;
 - le entrate derivanti dalla diffusione di messaggi pubblicitari;
 - le entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
 - le entrate derivanti dall'erogazione dei servizi a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura rispetto a quelle sopra elencate.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le entrate costituite da contributi e trasferimenti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico.

Articolo 4 – Regolamenti per tipologia di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti, nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento; le deroghe alle disposizioni del presente Regolamento devono essere espressamente previste.

Articolo 5 – Competenze degli organi comunali in materia di entrate

1. Salvo diversa previsione di legge, al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle detrazioni, dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, ed in genere, la determinazione delle misure delle diverse entrate comunali nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo che la legge non attribuisca tali competenze ad altro organo.

Articolo 6 – Gestione e riscossione delle entrate

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - gestione delle entrate: l'insieme delle attività concernenti la determinazione dei crediti, la conservazione e l'aggiornamento delle relative banche dati, l'accertamento contabile nel bilancio comunale ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, la verifica periodica della sussistenza dei crediti, l'eventuale rideterminazione degli stessi e la cancellazione parziale o totale per insussistenza, prescrizione o sopravvenuta inesigibilità, la diffida ad adempiere e la costituzione in mora del debitore, la concessione e la revoca di rateazioni, l'accettazione di garanzie del credito, la

disposizione di eventuali rimborsi, la gestione del contenzioso relativo alle predette attività nonché ogni altra attività ad esse connessa o collaterale. Per le entrate tributarie la gestione include inoltre l'istruttoria delle dichiarazioni e comunicazioni del contribuente, la liquidazione e l'accertamento, l'applicazione degli interessi, l'erogazione delle sanzioni amministrative, lo svolgimento delle attività di controllo e verifica finalizzate al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, lo svolgimento dei procedimenti di interpello del contribuente, nonché ogni altra attività prevista da norme di legge o regolamentari;

- riscossione delle entrate: l'insieme delle attività concernenti la riscossione ordinaria e la riscossione coattiva dei crediti, l'applicazione degli interessi moratori, l'escussione delle garanzie, la contabilizzazione e la rendicontazione delle riscossioni effettuate, la gestione del contenzioso relativo alle predette attività nonché ogni altra attività ad esse connessa o collaterale.

2. La Società Entrate Pisa S.p.A., quale società strumentale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, svolge attività di gestione e di riscossione delle entrate, anche tributarie, del Comune, secondo quanto previsto dal contratto di servizio. L'attività della Società Entrate Pisa S.p.A. ed i suoi rapporti con il Comune sono regolati dalle norme di legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti delle singole entrate e dal contratto di servizio.

Articolo 7 – Competenze gestionali relative alle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata gli atti di organizzazione del Comune o il piano esecutivo di gestione individuano l'unità organizzativa competente; il dirigente dell'unità organizzativa sovrintende alle attività inerenti alla gestione e alla riscossione dell'entrata che non siano state affidate alla Società Entrate Pisa S.p.A. In relazione alle attività affidate il dirigente vigila sull'operato della Società Entrate Pisa S.p.A.

2. Per ciascuna entrata tributaria è designato un funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo ove espressamente previsto dalle disposizioni che disciplinano il tributo.

3. La Società Entrate Pisa S.p.A. è responsabile delle attività ad essa affidate. Per ciascun tipo di entrata tributaria la Società designa, fra il proprio personale, il funzionario responsabile ai sensi del comma precedente. L'atto di designazione del funzionario responsabile è immediatamente trasmesso al Comune.

4. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni generali di controllo sulla Società Entrate Pisa S.p.A. si rinvia a quanto previsto dall'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento di attuazione.

Capo II –Entrate Tributarie

Articolo 8 – Attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

3. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

4. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento e qualora si presenti la fattispecie sono da ritenere disapplicate.

5. Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero parte di essa, il Comune e gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate provvedono all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 9 - Efficacia temporale delle disposizioni tributarie

1. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno della data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Articolo 10 – Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, secondo le norme di cui al presente Regolamento, oltre a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

Articolo 11– Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente Regolamento, tra l'altro:
 - vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
 - viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo VI del presente Regolamento.

Articolo 12 – Servizi di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di entrate comunali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:
 - apertura di sportelli con le possibilità di accesso per i disabili in base alla normativa vigente;
 - attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi, anche a domicilio e anche allegati agli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti, sui tributi in vigore;
 - comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.

Articolo 13 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune, anche tramite i soggetti incaricati della gestione delle proprie entrate, collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei cittadini e delle imprese degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali, e di rendere più agevoli i relativi adempimenti a carico dei contribuenti.

Articolo 14 – Comunicazioni e dichiarazioni in materia tributaria

1. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di informazione.
2. Le comunicazioni o dichiarazioni inviate per posta si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
3. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via posta elettronica certificata, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento; le comunicazioni e dichiarazioni inviate devono essere accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
4. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione della dichiarazione o comunicazione e tale sottoscrizione non sia stata effettuata, la Società Entrate Pisa S.p.A., soggetto incaricato della gestione dei tributi comunali, invia copia della dichiarazione o comunicazione al contribuente, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, affinché sia restituita sottoscritta. La dichiarazione o comunicazione, restituita alla Società Entrate Pisa S.p.A. regolarmente sottoscritta e accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, si considera come pervenuta alla data della originaria consegna priva di sottoscrizione, solo se pervenuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A/R da parte del contribuente.
5. Al fine di instaurare e mantenere un rapporto di piena collaborazione tra il contribuente e l'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto del contribuente, i Regolamenti specifici di disciplina delle varie entrate possono prevedere la trasmissione di questionari o l'esplicita richiesta di dati, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dall'ordinamento vigente. La corretta e completa compilazione e restituzione di detti questionari può costituire, nei casi espressamente previsti, assolvimento di obblighi dichiarativi.

Articolo 15 – Comunicazioni di atti e informative da parte di uffici comunali

1. Il Comune e la Società Entrate Pisa S.p.A. non possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione debitoria del contribuente, nel qual caso devono invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica. Il contribuente può comunque presentare tali documenti ed informazioni al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

2. La Società Entrate Pisa S.p.A. riceve dagli uffici comunali competenti copia degli atti nonché i dati e le informazioni rilevanti per le entrate ad essa affidate in gestione e/o riscossione, ovvero richiesti per tale rilevanza, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti efficaci ovvero dalla data della richiesta, salvo che non sia diversamente stabilito da specifici protocolli operativi di cui al successivo articolo.

Articolo 16 – Rapporti fra la Società Entrate Pisa S.p.A. e gli uffici del Comune

1. Il Comune e la Società Entrate Pisa S.p.A. operano la condivisione e l'interscambio dei dati e delle informazioni rilevanti allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. Le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stabilite mediante specifici protocolli operativi che assicurano altresì il rispetto della disciplina in materia di trattamento e di riservatezza dei dati personali.

Articolo 17 – Principio del contraddittorio

1. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.

3. Si considerano atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati quelli riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune e della Società Entrate Pisa S.p.A.

4. Si considerano atti di pronta liquidazione quelli emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della pubblica amministrazione.

5. Si considerano atti di controllo formale delle dichiarazioni quelli emessi a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai responsabili d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.

6. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nelle fattispecie indicate ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 i seguenti atti:

a) gli atti della riscossione coattiva;

b) i solleciti di pagamento;

c) gli atti di liquidazione dei tributi sulla base dei dati dichiarati;

d) gli atti di accertamento dei tributi sulla base di dati, atti e/o documenti certi, incontrovertibili, non suscettibili di valutazione presenti in banche dati disponibili;

e) il rigetto delle istanze di dilazione e i provvedimenti di decadenza delle stesse;

f) il rigetto delle istanze di rimborso;

g) il rigetto dell'istanza di annullamento degli atti in autotutela.

7. Il diritto al contraddittorio non sussiste, altresì, in ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione.

8. Per consentire il contraddittorio, la Società Entrate Pisa S.p.A., prima di emettere l'atto impositivo comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, uno schema atto assegnando un termine di sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo applicando le disposizioni regolamentari che disciplinano la materia.

9. L'atto impositivo non può essere adottato prima della scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto impositivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle controdeduzioni del contribuente ed è motivato con riferimento specifico a quelle che non possono essere accolte.

11. L'ufficio, valutate le eventuali controdeduzioni presentate, conclude il procedimento in uno dei seguenti modi:

a) in ipotesi di mancata tempestiva presentazione delle controdeduzioni:

1) con la emissione di un provvedimento di archiviazione, in ipotesi di conoscenza e valutazione di nuovi elementi dai quali consegue la non emissione dell'atto impositivo;

2) con la emissione dell'atto impositivo, in assenza dei nuovi elementi di cui al punto precedente;

b) in ipotesi di tempestiva presentazione delle controdeduzioni:

1) con la emissione di un provvedimento di accoglimento totale delle controdeduzioni, quando dalla valutazione delle stesse consegue la non emissione dell'atto impositivo;

2) con la emissione dell'atto impositivo, nelle ipotesi di mancato accoglimento totale o parziale delle controdeduzioni presentate.

12. Nei casi in cui non sussiste il diritto al contraddittorio è facoltà della Società Entrate Pisa S.p.A. di attivare comunque il contraddittorio; in detto caso, però, non si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo.

Articolo 18 – Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

3. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione degli atti di riscossione nei loro confronti.

5. Gli atti devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 19 – Annullabilità degli atti

1. Gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al comma 5 dell'articolo 14 del presente regolamento non costituisce vizio di annullabilità.

Articolo 20 – Nullità degli atti

1. Gli atti sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore dopo il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 21 – Vizi delle notificazioni

1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al periodo precedente, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.
2. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.
3. A decorrere dal 18 gennaio 2024, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

Articolo 22 – Divieto di bis in idem

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune tramite la Società Entrate Pisa S.p.A. eserciti l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta relativamente a ciascun tributo, allo stesso oggetto d'imposta ed alla medesima tipologia di violazione.
2. Rimane ferma la possibilità di sostituire, integrare o modificare in aumento l'accertamento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi specificatamente indicati.

Articolo 23 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune e la Società Entrate Pisa S.p.A. ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 24 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti con il contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Società Entrate Pisa S.p.A., ancorché successivamente modificate dallo stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori non imputabili allo stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 25 – Principio di proporzionalità

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

Articolo 26 – Autotutela obbligatoria

1. La Società Entrate Pisa S.p.A. procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'ente impositore, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Articolo 27 – Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 19 del presente regolamento, si può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Articolo 28 – Supporto ai contribuenti nella interpretazione ed applicazione delle disposizioni tributarie

1. La Società Entrate Pisa S.p.A. fornisce supporto ai contribuenti nella interpretazione ed applicazione delle disposizioni tributarie mediante:

- a) note informative, anche delle scadenze tributarie, interpretative ed applicative pubblicate sul proprio portale istituzionale;
- b) risposte ad istanze di interpello.

Articolo 29 – Accertamento

1. La Società delle Entrate Pisa S.p.A. procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie. Si applicano comunque i termini previsti da norme di legge, ivi compresi i periodi di sospensione o rinvio dei termini.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione:

- a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b) del responsabile del procedimento;
- c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso;
- e) dell'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso;
- f) che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- g) del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Il medesimo contenuto previsto al precedente comma 2 deve essere riprodotto anche negli atti di rideterminazione degli importi a seguito di accertamento con adesione ovvero definitività dell'atto impugnato. In ipotesi di rideterminazione dell'importo, il versamento delle somme rideterminate deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto con il quale è portata a conoscenza la predetta rideterminazione.

4. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

5. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

6. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.

Articolo 30 – Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 31 – Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 32 – Accollo del versamento

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

Capo III – Diritto d'interpello

Articolo 33 – Oggetto

1. Il presente capo è emanato ai sensi dell'art. 11 della Legge 27.7.2000 n. 212, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n), del D.lgs. 30.10.2023 n. 219 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 34 – Materie oggetto d'interpello

1. I contribuenti possono presentare istanze sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni.

Articolo 35 – Procedura

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questo o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale l'ufficio deve rendere la propria risposta.
3. L'istanza di interpello deve essere presentata alla Società Entrate Pisa S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata oppure per posta o mediante consegna allo sportello.
4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. Il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario. se tale termine cade il sabato o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.
6. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 36 – Effetti

1. La risposta non vincola il contribuente.
2. La risposta vincola la Società delle Entrate Pisa S.p.A. con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente ed all'annualità d'imposta a cui è riferita.
3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è annullabile. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'ufficio preposto; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica.
4. In caso di mancata risposta all'istanza di interpello nei termini previsti dal presente regolamento, si intende che l'ufficio concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.
5. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.

Articolo 37 – Competenza

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.

2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 35. del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

Capo IV – Entrate extra tributarie

Articolo 38 – Accertamento e riscossione

1. Il Comune, ovvero la Società delle Entrate Pisa S.p.A. ove incaricata della riscossione, previo eventuale sollecito, contesta i mancati pagamenti delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria e rientranti nella disciplina prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante la notifica di diffide e messa in mora notificate entro il termine di prescrizione previsto dalla legge. Le diffide e messa in mora devono essere motivate in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che le hanno determinate; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall'utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Le diffide e messa in mora devono contenere, altresì, l'indicazione:

- a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b) del responsabile del procedimento;
- c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché dell'applicazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150;
- e) dell'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
- f) che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- g) del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Il medesimo contenuto previsto al precedente comma 3 deve essere riprodotto anche negli atti di rideterminazione degli importi. In ipotesi di rideterminazione dell'importo, il versamento delle somme rideterminate deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto con il quale è portata a conoscenza la predetta rideterminazione.

3. Le diffide e messa in mora acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

4. Le diffide e messa in mora sono sottoscritte dalla Società delle Entrate Pisa S.p.A. se competente, o dall'ufficio comunale competente dell'entrata secondo il PEG.

5. Qualora la compilazione delle diffide e messa in mora venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto incaricato della riscossione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 5,00. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 39 – Autotutela

1. L'ufficio può procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi e sussiste l'interesse pubblico alla loro eliminazione, tenendo conto degli interessi dei destinatari.

2. L'ufficio procedente può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

3. Ferme le disposizioni in materia di impugnazione giudiziaria, nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. Costituiscono ipotesi non esaustive di possibile esercizio del potere di cui al presente articolo:

- a) l'errore di persona;
- b) l'evidente errore logico o di calcolo;
- c) l'errore sul presupposto;
- d) la duplicazione della richiesta di pagamento;

- e) la mancata considerazione di pagamenti;
 - f) la mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) l'errore materiale del debitore, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. Il potere di cui al presente articolo è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
- a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - c) vi è pendenza di giudizio;
 - d) il debitore non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune e alla Società delle Entrate Pisa S.p.A. per motivi di ordine sostanziale, salvo che trattasi di vizi diversi non esaminati dal giudice.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza e/o di prescrizione stabiliti dalla legge.

Capo V – Norme comuni

Articolo 40 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1. Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le rispettive entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Per le entrate le cui attività di riscossione sono affidate alla Società Entrate Pisa S.p.A., per le quali non esistono regolamenti specifici o gli specifici regolamenti non disciplinano le modalità di riscossione, il pagamento da parte del debitore può avvenire attraverso i canali di pagamento, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della Società Entrate Pisa S.p.A. nonché indicati negli atti di riscossione inviati al debitore.
3. Per le entrate la cui riscossione non è affidata alla Società Entrate Pisa S.p.A., il Comune provvede alla riscossione nei modi ritenuti più confacenti sotto il profilo organizzativo e nel rispetto dell'ordinamento.

Articolo 41 – Attività di verifica e controllo – poteri ispettivi

1. I soggetti responsabili di ciascuna risorsa di entrata così come individuati dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), nonché, in ogni caso, la Società Entrate Pisa S.p.A., per la parte di competenza, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, gli uffici comunali e/o la Società Entrate Pisa S.p.A. si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
3. La Società Entrate Pisa S.p.A. e gli uffici comunali competenti hanno diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati, che debbano essere resi conoscibili ai fini dei controlli tributari.
4. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro quindici giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
5. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

Articolo 42 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dalla Società Entrate Pisa S.p.A. per le entrate affidate e dunque di propria competenza, con gli strumenti giuridici previsti dalla legge. Medesimi strumenti sono attivati

per le altre entrate dai singoli uffici e responsabili individuati per singola fattispecie nel PEG. Gli stessi possono attivarsi mediante supporto dell'Ufficio a cui compete la gestione dell'Avvocatura Comunale.

2. Scaduto il termine per il pagamento di un debito nei confronti del Comune senza che il debitore abbia adempiuto, la Società Entrate Pisa S.p.A., o l'ufficio comunale competente, possono inviare solleciti di pagamento, anche in modalità telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria prima di avviare le fasi successive di accertamento esecutivo e riscossione coattiva.

3. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo tributario e di accertamento esecutivo patrimoniale.

4. La riscossione coattiva delle contravvenzioni previste dal D.Lgs. 285/1992 è effettuata tramite ingiunzione di pagamento con le modalità di cui al R.D. 639/1910.

5. E' sempre possibile avvalersi degli strumenti e dei servizi offerti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione o altri Concessionari incaricati da norme di legge.

Articolo 43 – Spese di riscossione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti per la riscossione e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 803 e 804, della Legge 160/2019.

2. Per gli atti relativi alle sanzioni amministrative, ivi incluse quelle per violazioni al Codice della Strada, è a carico dei debitori delle sanzioni il rimborso delle spese della procedura, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 689/1981, o il rimborso delle spese di accertamento e notificazione, ai sensi dell'art. 201, comma 4, del Codice della strada, nelle misure determinate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria a cura della Polizia Municipale.

Articolo 44 - Ammissione al passivo nelle procedure concorsuali

1. L'ammissione al passivo nelle procedure concorsuali è di competenza della Società Entrate Pisa S.p.A. per le entrate affidate in gestione e/o riscossione ed all'Ufficio comunale competente in materia di avvocatura per le altre entrate.

2. Al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa:

- a) l'ammissione al passivo nelle procedure concorsuali è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato insolvente solo se gli stessi hanno complessivamente importo maggiore di Euro 258,23;
- b) l'ammissione tardiva al passivo nelle procedure concorsuali è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato insolvente solo se gli stessi hanno complessivamente importo maggiore di Euro 516,46.

Art. 45 - Cancellazione del credito

1. I crediti sono eliminati dalle scritture contabili nel momento in cui risultano:

- insussistenti, a causa di indebito o erroneo accertamento;
- assolutamente inesigibili, a causa dell'estinzione legale, dell'intervenuta prescrizione, dell'esito infruttuoso delle eseguite procedure di riscossione coattiva.

2. Il riconoscimento formale dell'insussistenza o dell'assoluta inesigibilità del credito deve essere adeguatamente motivato in ordine all'esistenza degli elementi giustificativi o indicando le ragioni che hanno condotto alla prescrizione, fermo restando l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad evitarne la maturazione.

3. Per le entrate affidate in gestione e riscossione o sola riscossione, alla Società Entrate Pisa S.p.A. o ad altre Società in house providing, il funzionario responsabile dell'entrata o altro soggetto societario incaricato comunica annualmente al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è maturata l'impossibilità a riscuotere, l'elenco dei crediti dichiarati insussistenti o assolutamente inesigibili. Predetto elenco, avente titolo di proposta soggetta a controllo, è inoltrato all'ufficio comunale competente per ciascuna tipologia di entrata così come individuato dal PEG ed all'ufficio comunale competente in materia di avvocatura.

4. Tale dichiarazione è soggetta a controllo di merito da parte dell'ufficio competente in materia di avvocatura che si avvale della collaborazione del dirigente responsabile dell'entrata, del Servizio Finanziario, del segretario generale ed eventualmente di ulteriori Servizi, se necessari. Predetto controllo comprende la verifica delle azioni intraprese dalla Società per il recupero del credito ossia:

- a) la notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito o di documentazione atta a giustificare il tentativo di notificazione non conseguita per motivi non imputabili alla Società;

b) la gestione delle attività di recupero coattivo fino all'accertamento dell'impossibilità di conseguire esito positivo dalle stesse per motivi non imputabili alla Società.

5. Il procedimento di controllo di merito ha durata massima di 6 mesi decorrenti dalla data di ricezione dell'elenco di cui al comma 3. I termini dello stesso sono sospesi in caso di necessità di acquisizione dalla Società, entro 30 giorni dalla richiesta, di documentazione integrativa al fine di provvedere ai controlli di cui al comma 4. Lo stesso ufficio comunale competente in materia di avvocatura, se ritiene non correttamente effettuate le procedure di riscossione, espone i rilievi alla Società a mezzo posta elettronica certificata; la stessa, entro i successivi sessanta giorni, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali chiarimenti e/o osservazioni. Decorso tale termine, l'ufficio ammette o rifiuta il discarico con proprio provvedimento ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna alla Società, sentito il dirigente competente dell'entrata oggetto di controllo, un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine. Il discarico non è autorizzato in caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 4 o qualora la Società non trasmetta la documentazione giustificativa necessaria a completare predetti controlli.

6. Il controllo di merito è effettuato anche mediante tecniche di campionamento, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della propria capacità operativa e comunque in misura non inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'elenco di cui al comma 3.

7. Le entrate corrispondenti ai crediti discaricati sono cancellate dalle scritture contabili del Comune mediante apposito provvedimento di riaccertamento da parte del dirigente responsabile della singola fattispecie di entrata secondo il PEG su indicazione dell'ufficio competente in materia di avvocatura.

8. Fino al discarico di cui al comma precedente, resta salvo il potere del Comune di comunicare alla Società l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme a tutela del creditore, da intraprendere al fine di riscuotere le somme dovute.

9. La documentazione relativa alle procedure esecutive poste in essere dalla Società, è dalla stessa conservata per almeno cinque anni decorrenti dalla data in cui ha avuto effetto il discarico. Qualora il Comune nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione, riaffidare in riscossione le somme, comunicando alla Società i nuovi beni da sottoporre a esecuzione ovvero le azioni da intraprendere.

10. Con riferimento ai ruoli in gestione all'Agenzia delle entrate Riscossione o ad altri soggetti equivalenti si applica la disciplina di cui al Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110 e correlati provvedimenti attuativi. Il controllo di merito per predetti ruoli è attivato da ogni dirigente responsabile della singola entrata secondo il PEG con la collaborazione dell'ufficio competente in materia di avvocatura, di cui si avvale.

Art. 46 - Stralcio del credito

1. Per i crediti di dubbia e difficile esazione per i quali sono trascorsi almeno tre anni dalla scadenza, trova applicazione quanto previsto dal paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 qualora il responsabile del servizio comunale competente alla gestione dell'entrata provveda a specifica indicazione nella determinazione annuale di riaccertamento dei residui attivi.

Art. 47 – Rateazione

1. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 160/2019, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.

2. Il pagamento delle somme intamate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto stabilito da discipline speciali, può essere dilazionata, su richiesta del debitore, con provvedimento della Società Entrate Pisa S.p.A., secondo le modalità di cui al presente articolo.

3. La rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada è disciplinata dall'art. 202-bis del D.Lgs. 285/1992.

4. Si applicano altresì le ipotesi di rateazione che la legge o gli specifici regolamenti prevedono per ciascuna entrata tributaria, per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per il Canone mercatale.

5. Per le altre entrate, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del responsabile della specifica entrata individuato mediante il P.E.G. ed atti correlati in applicazione di disposizioni regolamentari o norme di legge.

6. I provvedimenti di rateazione sono subordinati all'esatta dimostrazione di uno stato di temporanea obiettiva difficoltà economica che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, per ciò intendendosi la situazione in cui l'importo richiesto superi il 2% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (modello unico persone fisiche o giuridiche, modello 730 oppure modello CUD rilasciato dal datore di lavoro) per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione, oppure, per il solo debito relativo alla sola Tassa sui rifiuti, il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale in materia per l'ammissione alla riduzione nei casi di indigenza.

7. Ciascuna istanza di rateazione può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui emergessero più debiti insoluti (per categoria di entrata e/o per annualità), l'istanza di rateazione può essere accolta solo dopo che siano stati integrati nell'importo oggetto di dilazione tutti i debiti pregressi insoluti e che siano state pagate le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolte. Inoltre la rateazione è concessa a condizione che il richiedente provveda al rimborso immediato di tutte le spese di riscossione e notifica sostenute dalla Società Entrate Pisa S.p.A. fino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione.

8. Nel caso in cui la posizione morosa complessiva ecceda Euro 150.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia costituita secondo quanto previsto dall'art. 48.

9. La durata del piano di rateazione non può eccedere 48 mesi se l'importo complessivamente dovuto è uguale o minore di Euro 10.000,00 e 96 mesi se maggiore.

10. Nel solo caso in cui il debitore risulti disoccupato, oppure abbia un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni, oppure goda di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateazione:

- per posizioni morose complessive fino ad Euro 10.000,00, un massimo 72 rate mensili;
- per posizioni morose complessive oltre Euro 10.000,00, massimo 120 rate mensili;

11. Le persone fisiche che hanno beneficiato della rateazione ai sensi del comma 9 ma che rientrano, a causa di eventi sopravvenuti successivamente alla concessione della rateazione, nella fattispecie di cui al comma 10, nonché le persone giuridiche, nel caso di peggioramento della situazione economica che aveva dato luogo alla rateazione, possono beneficiare, per una sola volta, della rimodulazione del piano di rateazione con prolungamento dello stesso fino ad un massimo di 72 rate complessive, per posizioni morose complessive fino a Euro 10.000,00, e fino ad un massimo di 120 rate complessive, per posizioni morose complessive oltre Euro 10.000,00, comprese le rate già scadute. La rimodulazione può essere concessa al debitore a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 13.

12. L'ammontare di ciascuna rata non può essere minore di Euro 40,00.

13. Le rate nelle quali il pagamento del debito è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nel piano di rateazione.

14. In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, o di una delle ultime tre rate alle previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. La Società Entrate Pisa S.p.A. adotta prontamente gli atti necessari alla riscossione del debito residuo.

15. E' consentito in qualsiasi momento estinguere la rateazione mediante pagamento del debito residuo e degli interessi maturati fino alla data del pagamento.

16. La rateazione non è consentita:

- quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o è decaduto, negli ultimi dieci anni, da precedenti piani di rateazione, salva la facoltà, esercitabile per una sola volta dal debitore, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutti i debiti con termini di pagamento scaduti pagando contestualmente almeno tre rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione;
- quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente minore di Euro 200,00, fatte salve le ipotesi di cui al comma 10.

17. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 51, comma 4, del presente regolamento, al tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.

18. L'eventuale fermo amministrativo del veicolo già iscritto in relazione al debito oggetto di rateazione viene sospeso su richiesta a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateazione, comprensiva delle spese di riscossione. La revoca del fermo amministrativo avviene esclusivamente a seguito dell'estinzione totale del debito rateizzato. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

19. In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei

sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.

Art. 48 – Costituzione di garanzia in caso di rateazione

1. Nei casi previsti dal comma 8 del precedente art. 47, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da banca o impresa assicurativa abilitata, che preveda espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'inopponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore ai sensi dell'art. 1945 del Codice Civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del creditore;
- validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali la garanzia è prestata, con possibilità di svincolo solo con il consenso scritto del creditore;
- che per ogni controversia con il creditore il foro competente sia quello di Pisa.

2. Avvenuto il completo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali è prestata, la garanzia è svincolata con atto scritto da adottare entro il termine di sessanta giorni.

3. In alternativa alla garanzia di cui ai commi precedenti, i crediti di importi superiori ad Euro 100.000,00 possono essere garantiti, ex art. 2821 e seguenti del Codice Civile, da ipoteca volontaria di primo grado, per un importo pari al doppio delle somme ingiunte, su beni immobili non gravati da formalità pregiudizievoli e di proprietà del debitore o di terzi garanti. Chi intende avvalersi di tale facoltà deve integrare l'istanza di rateazione producendo il certificato ipocatastale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ovvero una relazione notarile dalla quale risulti che il garante è esclusivo proprietario dell'immobile sul quale intende concedere ipoteca volontaria, oltre ad una perizia giurata attestante il valore del bene posto a garanzia; dai suddetti documenti deve risultare l'avvenuta iscrizione ipotecaria.

Art. 49 – Costituzione di garanzia per fattispecie diverse dalle rateazioni

1. Il presente articolo regola le modalità per la costituzione di garanzie a favore del Comune o della Società Entrate Pisa S.p.A. per le fattispecie, diverse da quelle di cui al precedente art. 48 per le quali norme di rango superiore non prevedono una specifica disciplina da applicare.

2. La garanzia può essere costituita, a scelta del debitore, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a) in contanti, mediante versamento presso la Tesoreria comunale a titolo di deposito cauzionale;
- b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da banca o impresa assicurativa abilitata, che preveda espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - l'inopponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore ai sensi dell'art. 1945 del Codice Civile;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del creditore;
 - la validità fino all'adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali è prestata, con possibilità di svincolo solo con il consenso scritto del creditore;
 - che per ogni controversia con il creditore il foro competente sia quello di Pisa.

3. Avvenuto il completo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali è prestata, la garanzia è svincolata con atto scritto da adottare entro il termine di sessanta giorni.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'entrata da permessi di costruire e sanzioni edilizie qualora compatibili con le specifiche disposizioni regolamentari e normative in materia.

Articolo 50 – Importi minimi per recuperi e rimborsi

1. Non si procede al recupero di crediti tributari a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione per importi complessivi, comprensivi di eventuali sanzioni e interessi, minori o uguali a Euro 15,00 per anno. Tale limite non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi concernenti un singolo tributo.

2. Non si procede alla riscossione coattiva delle posizioni creditorie di importo complessivo, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, minore o uguale a Euro 15,00 per ciascun debitore; in tali casi l'importo è dichiarato inesigibile una volta decorso il termine per la prescrizione. Il predetto limite non si applica qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento degli obblighi concernenti la singola entrata.

3. Per i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con istanza alla Società Entrate Pisa S.p.A., il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero

da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, come stabilito dall'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006. Per le altre entrate, l'istanza deve essere presentata a predetta Società per le entrate oggetto di gestione della stessa o all'ufficio comunale incaricato della gestione dell'entrata individuato dal PEG, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge, decorrente dal giorno dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. Non si procede a rimborsi, per motivi di economicità dell'azione amministrativa, per posizioni creditorie di importo complessivo, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, minore o uguale a Euro 15,00.

Articolo 51 – Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni

1. In caso di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti al Comune, gli importi dovuti sono maggiorati degli interessi per ritardato pagamento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, in misura pari al tasso di interesse legale.

2. Sugli importi ammessi a rimborso da parte del Comune sono dovuti interessi, calcolati nella stessa misura di cui al precedente comma 1, con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 802, della Legge 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento di cui al comma 792 dell'articolo medesimo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

4. Sulle somme da versare al Comune a qualsiasi titolo in base ai provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 47 del presente regolamento, sono dovuti interessi calcolati al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 52– Compensazione tra crediti e debiti

1. La Società Entrate Pisa S.p.A., nel caso in cui sia titolare della gestione di posizioni creditorie ed al contempo debitorie nei confronti di uno stesso soggetto, può effettuare, in accordo con lo stesso, compensazioni atte ad evitare la contestuale attivazione di procedure di riscossione di entrate e di liquidazione di rimborsi con riferimento alle fattispecie che seguono:
 - a) compensazione fra i maggiori importi versati a titolo di IMU in autoliquidazione e rimborsi spettanti per il medesimo tributo;
 - b) compensazione fra gli importi da versare in sede di adozione di atti di accertamento IMU e rimborsi spettanti per il medesimo tributo;
 - c) compensazione fra i maggiori importi versati a titolo di TARI afferenti a bollettazione ordinaria e rimborsi spettanti per il medesimo tributo;
 - d) compensazione fra gli importi da versare in sede di adozione di atti di accertamento TARI e rimborsi spettanti per il medesimo tributo;
 - e) compensazione fra i maggiori importi versati a titolo di servizi scolastici e rimborsi spettanti per la medesima fattispecie di entrata;
 - f) compensazione fra i maggiori importi versati a titolo di canone unico patrimoniale e rimborsi spettanti per la medesima fattispecie di entrata.
2. La Società Entrate Pisa S.p.A. provvede, in caso di attivazione delle compensazioni di cui al comma 1, a rimettere idonea comunicazione all'Amministrazione Comunale al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione secondo la disciplina di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di entrate rimosse mediante ruolo.

Capo VI– Norme finali

Articolo 53–Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025.

2. A decorrere dalla predetta data è abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso, fatte salve le disposizioni espressamente richiamate.
3. In assenza di affidamento a Società Entrate Pisa S.p.A. i riferimenti alla stessa contenuti nel presente Regolamento debbono intendersi riferiti all'Amministrazione Comunale o altro soggetto formalmente incaricato.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.



DIREZIONE



Pisa, 17 febbraio 2025

Oggetto: Relazione tecnica istruttoria alla delibera di approvazione del Nuovo Regolamento Generale delle Entrate.

Premessa.

Il Comune di Vecchiano è dotato di un regolamento generale delle entrate, strumento fondamentale, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, che disciplina le modalità di gestione e riscossione delle entrate, anche tributarie, dell'Ente nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Il Regolamento prevede altresì lo svolgimento di funzioni relative alla gestione e riscossione delle entrate comunali da parte della Società Entrate Pisa S.p.A. Le sue norme sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, i cui principi sono:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Negli ultimi anni si sono succedute numerose novità legislative che hanno modificato rilevanti aspetti relativi alle modalità di gestione delle entrate comunali e della riscossione, nonché inciso sulle modalità di rapporto tra l'Ente e il contribuente, tali da determinare oggi la necessità di revisione profonda di questo fondamentale strumento, che è il regolamento generale delle entrate. Da qui la scelta, data la rilevanza di tali modifiche, di andarlo a riapprovare nella sua interezza.

Le novità.

Preliminarmente dobbiamo ricordare il primo importante intervento del legislatore in tema di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali: la disciplina è stata profondamente riformata dalla Legge 160/2019, che dai commi dal 792 al 804 introduce le due figure dell'accertamento esecutivo tributario e dell'accertamento esecutivo patrimoniale, nonché altre novità che hanno reso necessario adeguare il Regolamento attualmente vigente. Inoltre, sulla base dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, si è ritenuto di intervenire anche in modifica e integrazione di altri aspetti molto importanti della riscossione, non solo coattiva: dalla definizione delle modalità di cancellazione dei crediti inesigibili, alla introduzione di importanti modifiche in tema di rateazione, norme queste tese a facilitare ed estendere le possibilità e modalità di accesso ai piani di rateo per consentire ai soggetti interessati di rientrare dalle proprie esposizioni debitorie. Si è lavorato sia sul piano della estensione della durata dei piani di rateo che dell'importo della quota minima per ciascuna rata che dell'importo al di sotto del quale non è necessario presentare garanzia. Più di recente, il D.Lgs. n. 219/2023, Legge delega in materia di riforma tributaria, ha introdotto principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

I principi cardini di tale riforma sono:

- a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;
- b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;
- c) razionalizzare la disciplina dell'interpello in materia di entrate tributarie;
- e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
- f) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;

Società Entrate Pisa - S.E.Pi. - S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei propri soci pubblici
Sede legale Via Cesare Battisti, 53 - 56125 Pisa - P. Iva 01724200504
Contatti: www.sepi-pisa.it - Contact Center 050.220561 - Fax 050.820850

S.E.Pi. S.P.A.
Protocollo 5202-2025-81, 19956630025
Doc. Principale - Class. 1.5 - Copia Documento



g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;
h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei Conti alle sole condotte dolose.

Una delle novità più importanti cui vogliamo richiamare l'attenzione è l'introduzione del "diritto al contraddittorio" in materia di accertamento tributario. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione e per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di solo controllo formale delle dichiarazioni.

Con l'introduzione di questo istituto, viene introdotto l'obbligo di far precedere l'emanazione dell'atto di accertamento dalla fase di contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato. In pratica il contraddittorio si sostanzia nell'obbligo di notifica al contribuente di una "proposta di accertamento", contenente tutti gli elementi utili ed assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento.

La proposta di nuovo regolamento.

Vediamo nel dettaglio la bozza di Nuovo Regolamento Generale delle Entrate oggetto della presente proposta.

Il **Capo I – Disposizioni generali** inquadra l'oggetto del regolamento e le sue finalità, va a definire, con il suo **articolo 3**, quali sono le entrate dell'ente a cui la disciplina si applica e stabilisce, con l'**art. 4**, il rimando, ove presenti, agli specifici regolamenti di gestione delle specifiche entrate dove presenti, chiaramente nel rispetto della normativa generale e delle norme del presente regolamento generale. Con gli **articoli 5, 6 e 7** si vanno a definire i principi generali relativi alla gestione delle entrate e le competenze dei diversi organi e uffici.

Il **Capo II – Entrate Tributarie** è interamente dedicato a tutte le norme che si applicano alla specifica tipologia di entrate dell'ente che sono le entrate a carattere tributarie, ed è qui che infatti troviamo le principali novità introdotte dal Dlgs. n. 219/2023 che abbiamo citato in premessa.

L'**art. 8** introduce il richiamo allo "Statuto del contribuente" e ai suoi principi, in particolar modo la chiarezza delle norme regolamentari. E poi, **dall'art. 9**, altri importanti principi quali la non retroattività delle norme a carattere tributario, la pubblicità dei provvedimenti, l'obbligo di semplicità e di facilitazione degli adempimenti, di informazione e di pubblicità delle norme e di facilitazione della comunicazione, la comunicazione con le associazioni di categoria, le comunicazioni e dichiarazioni a carattere tributario.

L'**art. 17** rappresenta il cuore di questa parte del Regolamento perché va a normare il **principio del contraddittorio** che abbiamo trattato nella premessa. Introduce l'obbligo che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria (cioè gli avvisi di accertamento) siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Come detto, questo obbligo non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e, in ogni caso, ogni qualvolta ci sia fondato pericolo per la riscossione. Ai fini della applicazione di questo principio, prima di emettere l'atto impositivo, dovrà essere comunicato al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, uno schema di atto assegnando un termine di sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo applicando le disposizioni regolamentari che disciplinano la materia. L'atto impositivo non potrà essere adottato prima della scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio terrà conto delle controdeduzioni del contribuente e sarà motivato con

Società Entrate Pisa - S.E.Pi. - S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei propri soci pubblici

Sede legale Via Cesare Battisti, 53 - 56125 Pisa - P. Iva 01724200504

Contatti: www.sepi-pisa.it – Contact Center 050.220561 - Fax 050.820850





DIREZIONE



riferimento specifico a quelle che non possono essere accolte. Valutate le eventuali controdeduzioni presentate, il procedimento si concluderà in uno dei seguenti modi:

a) in ipotesi di mancata tempestiva presentazione delle controdeduzioni:

- 1) con la emissione di un provvedimento di archiviazione, in ipotesi di conoscenza e valutazione di nuovi elementi dai quali consegue la non emissione dell'atto impositivo;
- 2) con la emissione dell'atto impositivo, in assenza dei nuovi elementi di cui al punto precedente;

b) in ipotesi di tempestiva presentazione delle controdeduzioni:

- 1) con la emissione di un provvedimento di accoglimento totale delle controdeduzioni, quando dalla valutazione delle stesse consegue la non emissione dell'atto impositivo;
- 2) con la emissione dell'atto impositivo, nelle ipotesi di mancato accoglimento totale o parziale delle controdeduzioni presentate.

L'articolo 18 è dedicato al richiamo al fondamentale principio in tema di gestione delle entrate tributarie della "Chiarezza e motivazione degli atti", gli articoli 19 e 20 ai casi di annullabilità e di nullità degli atti impositivi, l'articolo 21 ai vizi delle notificazioni e l'art. 22 al "Divieto di bis in idem", che stabilisce che, salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune tramite la Società Entrate Pisa S.p.A. eserciti l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta relativamente a ciascun tributo, allo stesso oggetto d'imposta ed alla medesima tipologia di violazione.

L'art. 23 parla del "Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti" e l'art. 24 della "Tutela dell'affidamento e della buona fede", ai fini della applicazione delle sanzioni in caso di errori del contribuente.

Molto importante è il richiamo, con l'art. 25, al principio di proporzionalità, secondo il quale l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non deve essere non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non deve limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

Gli articoli 26 e 27 sono dedicati all'applicazione della autotutela e ai suoi limiti e l'art. 28 alla attività di supporto ai contribuenti sulla interpretazione ed applicazione delle disposizioni tributarie.

Di particolare importanza l'art. 29 "Accertamento" dedicato alle modalità, regole, limiti e termini con i quali effettuare l'attività di accertamento dei tributi. Le regole principali sono che si deve procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie. Giusto rilievo deve essere dato, come detto anche per gli articoli precedenti, in osservanza di quanto disposto dal rinnovato statuto del Contribuente, alla motivazione. Importante sottolineare, come anticipato in premessa, come, secondo le nuove norme in materia di riscossione, gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di accertamento immediatamente esecutivo, quindi natura e efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. Questo significa che, decorsi inutilmente i termini per proporre ricorso e per eseguire il pagamento, costituiscono titolo sufficiente per adire direttamente le procedure di riscossione notifica senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento.

Gli articoli finali di questo Capo sono dedicati alla scadenza dei versamenti e agli arrotondamenti (Art. 30 e 31) e alla introduzione dell'istituto dell'accollo del versamento (Art. 32).

Il **Capo III - Diritto d'interpello** è interamente dedicato all'istituto dell'interpello dei contribuenti dei tributi comunali, previsto dallo Statuto del Contribuente come riformato dall'art. 1, comma 1, lettera n), del D.lgs. 30.10.2023 n. 219. I contribuenti possono presentare istanze sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di

Società Entrate Pisa - S.E.Pi. - S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei propri soci pubblici

Sede legale Via Cesare Battisti, 53 - 56125 Pisa - P. Iva 01724200504

Contatti: www.sepi-pisa.it - Contact Center 050.220561 - Fax 050.820850

S.E.Pi. S.P.A. Protocollo 5202-10-81, 19956600025 del 07-03-2025 Doc. Principale - Class. 1.5 - Copia Documento





DIREZIONE



incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni. L'art. 35 è dedicato alla procedura, modalità, termini di presentazione della istanza. L'art. 36 è dedicato agli effetti. In particolare, deve essere sottolineato che la risposta non vincola il contribuente, ma vincola l'Ente con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente ed all'annualità d'imposta a cui è riferita. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è annullabile. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'ufficio preposto; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica. In caso di mancata risposta all'istanza di interpello nei termini previsti dal presente regolamento, si intende che l'ufficio concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile. L'art. 37 definisce la competenza della gestione delle fasi della procedura attribuendola al funzionario responsabile del tributo.

Il **Capo IV – Entrate extra tributarie** è interamente dedicato a tutte le norme che si applicano alla specifica tipologia di entrate dell'Ente che sono le entrate a carattere extra tributario, andando a declinare nell'art. 38 le modalità di accertamento e riscossione e all'art. 39 l'applicazione del principio di autotutela.

E' il **Capo V – Norme comuni**, a rappresentare il "cuore operativo" di questo regolamento, riporta le regole relative alla gestione e riscossione delle entrate comunali. Capo fondamentale, che va a dettare regole, soprattutto in tema di rateazione, interessi, modalità di riscossione coattiva, in modo completo rispetto al precedente regolamento e, sempre rispetto al precedente regolamento, andando ad ampliare le possibilità concesse al debitore di ottenere la definizione del rientro con un piano rateo molto più ampio rispetto al precedente, con un limite maggiore di importo oltre il quale è necessaria la presentazione di garanzia ed, in generale, con tutta una serie di strumenti ed agevolazioni attente e mirate alle categorie più deboli che si trovino in condizioni di disagio economico. Entriamo nel dettaglio.

I primi articoli sono dedicati ad una disamina dei principi generali che regolano la gestione e la riscossione delle entrate comunali.

L'art. 40 è dedicato alle "Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali" e l'art. 41 alla definizione delle "Attività di verifica e controllo – poteri ispettivi" connesse alla attività di riscossione delle entrate.

L'art. 42 è dedicato alla "Riscossione coattiva": questo articolo recepisce le novità introdotte dai commi dal 792 al 804 della Legge 160/2019. Come già specificato nei punti precedenti di questa relazione, la riscossione coattiva delle entrate comunali è effettuata tramite l'utilizzo di uno strumento "nuovo", l'accertamento immediatamente esecutivo, sia tributario che patrimoniale: per tutte le entrate; la notifica di tale atto riassume in sé la natura di titolo esecutivo e precetto e consente di passare immediatamente, decorsi i termini previsti, in caso di mancato pagamento, all'attivazione delle procedure esecutive. L'unica eccezione è relativa alle contravvenzioni previste dal D.Lgs. 285/1992, la cui riscossione coattiva continua ad essere effettuata previa notifica di ingiunzione di pagamento con le modalità di cui al R.D. 639/1910.

L'art. 43 è dedicato alle "Spese di riscossione e notifica", introdotto per normare specificatamente, così come previsto dai commi 803 e 804 della legge 160/2019, le modalità di richiesta dei costi di elaborazione e notifica degli atti di riscossione.

L'art. 44 parla della "Ammissione al passivo nelle procedure concorsuali" e stabilisce gli importi minimi per procedere, in presenza di importi dovuti e non pagati dal debitore sottoposto a procedura concorsuale, sia ordinaria che tardiva.

L'art. 45 è dedicato alla "Cancellazione del credito" e detta una disciplina specifica sulle modalità e tempistiche di presentazione all'Ente da parte del soggetto incaricato della riscossione dell'elenco dei crediti dichiarati insussistenti o assolutamente inesigibili, sulle modalità di controllo e validazione degli stessi da parte degli uffici deputati del Comune e sulle conseguenti operazioni di scarico.

L'art. 46 disciplina le regole per lo "Stralcio del credito" in attuazione della normativa contabile in vigore.

Società Entrate Pisa - S.E.Pi. - S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei propri soci pubblici
Sede legale Via Cesare Battisti, 53 - 56125 Pisa - P. Iva 01724200504
Contatti: www.sepi-pisa.it – Contact Center 050.220561 - Fax 050.820850

S.E.Pi. - S.P.A. Protocollo 5202-10-81, 19936620025 del 07-03-2025 Doc. Principale - Class. 1.5 - Copia Documento





DIREZIONE



Il cuore del Capo V è però l'art. 47 dedicato alla rateazione, dove sono state previste una serie di misure tese ad agevolare per i debitori l'accesso ai piani di rateizzazione. Vediamole nel dettaglio.

I primi due commi introducono il riferimento alla nuova normativa introdotta dalla citata Legge 160/2019, con specifico riferimento, al comma 2, ai debiti contenuti in atti tributari, mentre il comma 3) richiama, per la rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada la disciplina prevista dall'art. 202-bis del D.Lgs. 285/1992.

Il comma 4) rimanda altresì alle ipotesi di rateazione eventualmente previste per le singole entrate tributarie e per il Canone unico patrimoniale e il comma 5) prevede per le altre entrate non specificatamente richiamate nei commi precedenti che la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata.

Il comma 6) va ad uniformare, per tutti i debitori, sia persone fisiche che giuridiche, il criterio di individuazione dello stato di obiettiva difficoltà economica che impedisce il pagamento in unica soluzione, individuato nel fatto che l'importo richiesto superi il 2% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione, oppure, per il debito relativo alla sola Tassa sui rifiuti, il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale in materia per l'ammissione alla riduzione nei casi di indigenza.

Il comma 7) prevede che ogni domanda di rateizzo può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) e che l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più debiti insoluti (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo può essere accolta solo dopo che siano state integrati nell'importo oggetto di dilazione tutti i debiti pregressi insoluti e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolte.

Il comma 8) fissa l'importo del debito previsto per l'obbligo di presentazione di garanzia a **150.000,00** euro: questa misura permetterà di allargare la platea dei contribuenti che potranno accedere ai piani di rateo senza la presentazione di apposita polizza.

Il comma 9) estende rispetto al previgente regolamento la durata massima dei piani di rateo ordinari portandola a **48** mesi se l'importo complessivamente dovuto è uguale o minore ad Euro 10.000,00 e a **96** mesi se maggiore.

Il comma 10) prevede una ulteriore estensione del piano di rateo, rispetto ai limiti massimi di rate previsti dal comma precedente, nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale. Per questi casi viene previsto una estensione fino ad un massimo di **72** rate per debiti fino a Euro 10.000,00 e fino ad un massimo di **120** rate per debiti oltre Euro 10.000,00.

Il comma 11) introduce un'altra importante novità, cioè la possibilità, usufruibile una sola volta, della rimodulazione del piano di rateizzo con un prolungamento fino ad un massimo di 72 rate complessive per debiti fino a Euro 10.000,00 e fino ad un massimo di 120 rate complessive per debiti oltre Euro 10.000,00, comprese quelle già scadute. Il prolungamento può essere concesso alle persone fisiche che hanno beneficiato della rateazione ai sensi del comma 9 ma che rientrano, a causa di eventi sopravvenuti successivamente alla concessione della rateazione, nella fattispecie di cui all'art. 10, nonché le persone giuridiche, nel caso di peggioramento della situazione economica che aveva dato luogo alla rateazione. La rimodulazione può essere concessa al debitore a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 14.

Il comma 12) al fine di rendere pienamente fruibile la possibilità di dilazione dei piani di rateo, va a fissare l'ammontare minimo di ciascuna rata portandola ad Euro **40,00**.

Il comma 13) indica la scadenza di ciascuna rata (ultimo giorno di ciascun mese) e il comma 14) prevede le motivazioni per le quali può essere revocato un piano di rateo e stabilisce la decadenza dal piano di rateo in

Società Entrate Pisa - S.E.Pi. - S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei propri soci pubblici

Sede legale Via Cesare Battisti, 53 - 56125 Pisa - P. Iva 01724200504

Contatti: www.sepi-pisa.it - Contact Center 050.220561 - Fax 050.820850

S.E.Pi. S.P.A. Protocollo 5202-10-81, 1995660025 del 07-03-2025 Doc. Principale - Class. 1.5 - Copia Documento





DIREZIONE



caso di mancato pagamento di 3 rate anche non consecutive; il comma 15) introduce la possibilità in qualsiasi momento di estinguere la rateazione mediante pagamento del debito residuo e degli interessi maturati fino alla data del pagamento.

I commi dal 16 al 19 sono dedicati alle casistiche di non concedibilità dei piani di rateo, all'applicazione degli interessi e ad altre questioni di dettaglio.

L'art. 48 è dedicato alla "Costituzione di garanzia in caso di rateazione" e l'art. 49 alla "Costituzione di garanzia per fattispecie diverse dalla rateazione".

L'art. 50 è dedicato agli "importi minimi per recuperi e rimborsi" e l'art. 51 alla "interessi dovuti su versamenti, rimborsi e rateazioni".

L'art. 52 introduce infine la possibilità di compensazione tra crediti e debiti, specificando che la stessa è consentita nel caso in cui S.E.Pi. S.p.A. sia titolare della gestione di posizioni debitorie e creditorie nei confronti di uno stesso soggetto e che lo stesso ne faccia richiesta. L'applicazione della compensazione è tesa a evitare la contestuale attivazione di procedure di riscossione di entrate e di liquidazione di rimborsi. L'articolo definisce i limiti e le fattispecie di applicabilità di tale istituto.

L'ultimo Capo, il **Capo VI- Norme finali** con l'art. 56 "Disposizioni finali" chiude il regolamento.

In esito all'istruttoria esperita, le modifiche regolamentari oggetto della proposta di deliberazione, come sopra sommariamente esaminate e commentate, risultano coerenti con il quadro normativo vigente e con il buon andamento dell'attività di gestione e riscossione delle entrate comunali.

Il Direttore Operativo

Annalisa Dolinich (*)

(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Società Entrate Pisa - S.E.Pi. - S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei propri soci pubblici
Sede legale Via Cesare Battisti, 53 - 56125 Pisa - P. Iva 01724200504
Contatti: www.sepi-pisa.it - Contact Center 050.220561 - Fax 050.820850

S.E.Pi. S.P.A. Protocollo 5202-10-81, 19956620025 del 07-03-2025 Doc. Principale - Class. 1.5 - Copia Documento





COMUNE DI VECCHIANO
Provincia di Pisa

PARERE DEL REVISORE UNICO

Verbale n. 23 del 20/02/2025

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Generale delle Entrate.

L'Organo di Revisione del Comune di Vecchiano, nominato nella persona del dott. Marco Dringoli con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 18/07/2024,

PREMESSO CHE

- in data 18/02/2025 ha ricevuto a mezzo PEC (prot. n. 0003837 del 18/02/2022) la proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa all'approvazione del nuovo Regolamento Generale delle Entrate, per l'espressione del proprio parere di competenza;

VISTO

- la Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.12.2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate e le sue successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali quella approvata con Deliberazione del C.C. n. 41 del 31.07.2018; dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

DATO ATTO

delle modifiche normative intervenute con particolare riferimento a:

- Legge n. 160/2019, art. 1, co. 792 – 804 in materia di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e disposizioni correlate;
- Decreto Legislativo n. 219/2023 in materia di legge delega per la riforma tributaria e recante modificazioni e integrazioni alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”);
- Decreto Legislativo n. 110/2024 in materia di discarico e riaffidamento dei ruoli;

CONSIDERATO CHE

- il citato D.Lgs. 110/2024 abroga la precedente disciplina di cui agli art. 19 e 20 del D.Lgs. 112/1999 con valenza anche per i crediti affidati a soggetti abilitati e diversi da Agenzia delle Entrate Riscossione;

VISTO

- la proposta di riapprovazione integrale del suddetto Regolamento (allegato “A”), al fine di adeguare la regolamentazione dell’Ente alle novelle normative sopra richiamate;
- la Relazione tecnica della Società Entrate Pisa S.p.A. (allegato “B”, parte integrante e sostanziale) acquisita al ns. prot. 3772/18.02.2025;
- le disposizioni normative afferenti all’entrata in vigore della disciplina tributaria e regolamentare in materia di entrate ossia:
 - la legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169 (art. unico) a mente del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
 - la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 53, comma 16 a mente del quale “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale



COMUNE DI VECCHIANO
Provincia di Pisa

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

PRESO ATTO CHE

- che i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 – 2027 degli enti locali sono stati differiti al 28.02.2025 con Decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2025;

ESPRIME

Ai sensi dell'art.19 c.8 della Legge n.448/2001 e dell'art. 4 c.2 del D.M. 17 marzo 2020, parere favorevole all'approvazione del nuovo Regolamento Generale delle Entrate, così come proposto dal Consiglio Comunale.

Certaldo, li 20/02/2025

L'Organo di Revisione
(firmato digitalmente)
Dott. Marco Dringoli

Firmato digitalmente da:
DRINGOLI MARCO
Data: 20/02/2025 09:31:15